



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 2020



Indice generale

.....	1
Art. 1 (oggetto).....	3
Art. 2 (Definizioni).....	3
Art. 3(Condizioni).....	3
Art. 4 (Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni).....	4
Art. 5 (Selezione dello sponsor).....	4
Art. 6 (Requisiti di partecipazione dello sponsor alla procedura selettiva).....	4
Art. 7 (Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor).....	5
Art. 8 (Affidamento diretto a sponsor).....	5
Art. 9 (Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto).....	5
Art. 10 (Sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali e sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale).....	5
Art. 11 (Mecenatismo e "art bonus").....	6
Art. 12(Pubblico ringraziamento del mecenate).....	6
Art. 13 (Rifiuto di sponsorizzazioni).....	6
Art. 14 (Aspetti fiscali).....	7
Art. 15 (Verifiche e controlli).....	7
Art. 16 (Contratto di sponsorizzazione).....	7
Art. 17 (Versamento e utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni).....	8
Art.18 (Controversie).....	9
Art. 19 (Trattamento dati personali).....	9
Art. 20(Norme di rinvio).....	9
Art. 21 (Disposizioni transitorie).....	9



Art. 1 (oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina - nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge n. 449/1997, nell'art. 119 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nell'art. 19 e nell'art. 151 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento dei contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori, servizi o forniture promossi, organizzati o gestiti dall'Amministrazione Comunale per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione e, per le sponsorizzazioni attinenti ai beni culturali anche quanto contenuto nell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii.

2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività di Comune di San Giovanni Valdarno ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo nell'ottica di un potenziamento dei servizi, nonché l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "sponsor" il soggetto privato (persona fisica o giuridica), l'Associazione senza fini di lucro o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con Comune di San Giovanni Valdarno;

b) per "soggetto" un'impresa/società, pubblica o privata, nazionale e transnazionale, includendo le società controllate o collegate, in base alle definizioni ex art. 2359 Codice Civile ed ex art. 7 della Legge n. 287/1990, e le partecipazioni, anche di minoranza, gli appaltanti, i subappalti, i fornitori, i concessionari, i distributori, i contoterzisti, i detentori di brevetti, comunque tutti i soggetti inseriti nella struttura produttiva e commerciale dell'impresa/società;

c) per "sponsorizzato/a" il soggetto sponsorizzato, cioè l'Amministrazione Comunale;

d) per "contratto di sponsorizzazione" (di seguito denominato "contratto") un contratto di natura consensuale, atipico e a prestazioni corrispettive, mediante il quale Comune di San Giovanni Valdarno "sponsorizzato/a" offre, nell'ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive o altro, ad un soggetto, lo "sponsor" - che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, in termini di lavori, servizi o forniture - in controprestazione la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti e disciplinati dal "contratto";

e) per "sponsorizzazione" ogni corrispettivo offerto in denaro, ovvero ogni prestazione (in lavori, servizi e/o forniture) diretta o indiretta, proveniente da soggetti terzi, che ha lo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;

f) per "strumento pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione da Comune di San Giovanni Valdarno per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3 (Condizioni)

1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:

a) il perseguimento dell'interesse pubblico;



- b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- c) il conseguimento di un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un'iniziativa di pubblico interesse;
- d) solo nel caso di sponsorizzazioni tecniche, la garanzia di salvaguardia dell'integrità ante contratto della proprietà comunale costituente ed interessata dallo strumento pubblicitario.

Art. 4 (Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni)

1. Gli ambiti e le aree di intervento oggetto di sponsorizzazione ~~sono~~ possono essere individuati annualmente dalla Giunta Comunale, in coerenza con i documenti di programmazione dell'Ente attraverso la pubblicazione di appositi avvisi di manifestazione di interesse. Nel corso dell'anno la Giunta Comunale può altresì, formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione sorte successivamente all'approvazione della programmazione annuale o nel caso in cui il programma non fosse stato adottato.
2. Gli Organi politici di governo di Comune di San Giovanni Valdarno possono, inoltre, individuare lavori, servizi o forniture la cui realizzazione è condizionata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
3. I Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione conseguenti. A tal fine predispongono, tra l'altro, un documento che attesti la economicità della realizzazione del progetto - in termini di conseguimento di corrispettivi in denaro ovvero risparmi di spesa - attraverso il contratto di sponsorizzazione con particolare riferimento ai contratti che prevedono la realizzazione diretta da parte dello sponsor dei lavori, dei servizi o delle forniture.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di pubblicazione su ulteriori mezzi di comunicazione ritenuti idonei per la migliore diffusione delle iniziative.

Art. 5 (Selezione dello sponsor)

1. Per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00, la scelta dello sponsor è effettuata con iniziativa da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 151 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante avviso approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale di Comune di San Giovanni Valdarno per almeno 30 giorni.
Il predetto avviso dovrà contenere, tra l'altro, il piano di comunicazione e l'indicazione degli strumenti pubblicitari che Comune di San Giovanni Valdarno mette a disposizione dell'iniziativa da sponsorizzare.
2. La valutazione delle offerte pervenute nel rispetto di quanto previsto nell'avviso, viene effettuata da una Commissione, composta da 3 membri individuati del dirigente dell'Area procedente .
3. L'offerta di sponsorizzazione è approvata con determinazione dirigenziale dell'Area procedente.
4. Per le sponsorizzazioni di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) l'affidamento allo sponsor viene effettuato direttamente con determinazione del Dirigente dell'Area procedente.
5. Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa. In tal caso il calcolo del valore stimato è dato dalla somma degli importi delle singole sponsorizzazioni.



Art. 6 (Requisiti di partecipazione dello sponsor alla procedura selettiva)

1. Lo sponsor al momento della presentazione dell'offerta deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; ove trattasi di realizzazione di lavori pubblici, i progettisti e gli esecutori devono essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA o dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richieste dal Codice dei contratti pubblici.
2. Per gli affidamenti diretti di importo fino a € 20.000,00 sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica del possesso dei requisiti con esclusione di interventi sui beni culturali, secondo quanto indicato ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 ANAC approvate con deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018.
3. Lo sponsor al momento della presentazione dell'offerta deve dichiarare di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 (Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor)

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune di San Giovanni Valdarno una proposta spontanea di sponsorizzazione per lavori, servizi e forniture per un importo superiore a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), la Giunta valuta l'opportunità di dar corso alla sponsorizzazione. Successivamente il Dirigente dell'Area competente rende pubblica la proposta predisponendo un apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 1 del presente Regolamento, prevedendo come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore, nonché il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore, come precisato nel successivo comma 2.
2. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della procedura di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del presente Regolamento. Terminata la procedura di selezione, nel caso in cui la proposta giudicata economicamente più vantaggiosa dall'Amministrazione Comunale sia diversa da quella dell'originario promotore, a quest'ultimo è riservato, entro un termine prestabilito nell'avviso, il diritto di adeguare ad essa, la propria proposta. In questo caso, il promotore originario potrà essere dichiarato aggiudicatario con diritto di prelazione alla sponsorizzazione.

Art. 8 (Affidamento diretto a sponsor)

1. Comune di San Giovanni Valdarno può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
 - a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00;
 - b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati con determinazione dirigenziale del Dirigente competente per materia, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento, o iniziativa oggetto di sponsorizzazione, limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;

Art. 9 (Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto)

1. I Capitolati speciali di appalto o i disciplinari di gara possono prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto d'appalto principale.
2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso fino ad un massimo del 20% della valutazione complessiva dell'offerta.



Art. 10 (Sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali e sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale)

1. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 151 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché le disposizioni del presente Regolamento.
2. L'Area tecnica cura la corretta esecuzione dei lavori in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e al collaudo degli stessi ottemperando alla normativa di tutela di settore; essa cura altresì la verifica della fattibilità degli interventi proposti dagli sponsor in ordine alla effettiva urgenza e/o necessità.
3. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento sia a cura dello sponsor deve essere effettuato il controllo dei requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto di sponsorizzazione secondo quanto prescritto dalla specifica normativa vigente.

Art. 11 (Mecenatismo e "art bonus")

1. Per le erogazioni liberali di privati a favore di arte, cultura e spettacolo si rinvia alla normativa nazionale sul c.d. art bonus, Decreto Legge n. 83/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 106/2014, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".
2. Le proposte dei privati, enti e soggetti giuridici, prive di finalità di lucro, in cui prevalga l'aspetto c.d. di "mecenatismo", non configurandosi il sinallagma del contratto a prestazioni corrispettive, sono formalizzate con procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa dal mecenate previa regolare approvazione dei competenti Organi tutori.
3. Le iniziative del presente articolo che prevedono raccolta mediante "crowdfunding" implicano la messa a disposizione di una piattaforma da parte di Comune di San Giovanni Valdarno, anche allo scopo di monitorare la provenienza dei flussi finanziari.
4. L'elenco sintetico dei monumenti, siti archeologici e fontane da inserire - a beneficio dei mecenati, ivi compresa la modalità del crowdfunding nella piattaforma "ART BONUS" del MIBAC è annualmente redatto del Comune.

Art. 12 (Pubblico ringraziamento del mecenate)

1. Il mecenate ha la facoltà di accettare o chiedere una qualche forma di "pubblico ringraziamento" consistente in un riconoscimento morale e ideale, o comunque inerente a un interesse patrimoniale, purché non trovi diretta corrispettività in un obbligo posto a carico dell'Amministrazione, dell'elargizione accordata.
2. A tal fine, nel rispetto dei principi stabiliti in materia di trattamento dei dati personali, il mecenate ha il diritto di essere incluso in un apposito elenco Albo dei Mecenate di San Giovanni Valdarno, pubblicato in una apposita sezione del portale di San Giovanni Valdarno, avente visibilità e risonanza.
3. La pubblicazione di cui al comma precedente è da considerarsi valida e legittima a tutti gli effetti anche in caso in cui il nome del mecenate corrisponda ad un'impresa commerciale, ad una fondazione o Associazione, salvo il fatto che, per le imprese commerciali, il riconoscimento morale attribuito non deve trasmutarsi in una sponsorizzazione.



Art. 13 (Rifiuto di sponsorizzazioni)

1. L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:

- a) non sussistano le condizioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica di Comune di San Giovanni Valdarno e quella dello sponsor;
- c) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- d) non ricorrano le condizioni a tutela e decoro del bene culturale oggetto della sponsorizzazione.

2. Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, quelle di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, nonché quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, odio o minaccia o discriminazione sessuale, religiosa o razziale,.

3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi:

- a) rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio;
- b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- c) rispetto dei diritti dei lavoratori;
- d) rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
- e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori ai sensi della normativa vigente;
- f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo.

5. Sono escluse le sponsorizzazioni aventi a oggetto pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale. Altresì sono escluse le organizzazioni che promuovono sale da gioco e giochi d'azzardo leciti.

6. La valutazione del mancato rispetto dei suddetti principi è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità nazionali o internazionali.

Art. 14 (Aspetti fiscali)

1. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; tutti i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a Bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del Bilancio e la normativa fiscale.

2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di



doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor all'Amministrazione del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad I.V.A., e di fatturazione dell'Amministrazione allo sponsor di un pari importo, soggetto ad I.V.A., per l'attività di sponsorizzazione.

Art. 15 (Verifiche e controlli)

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti specificatamente nel relativo contratto di sponsorizzazione.

Art. 16 (Contratto di sponsorizzazione)

1. L'affidamento della sponsorizzazione è effettuato con determinazione dirigenziale del Dirigente dell'Area procedente.
2. Con il contratto di sponsorizzazione, da redigersi mediante scrittura privata, i contraenti delineano gli obiettivi e le modalità con cui si attua la sponsorizzazione, si svolgono le iniziative e si eseguono gli interventi previsti dalla proposta di sponsorizzazione. Per i contratti di sponsorizzazione relativi ai beni culturali si rinvia a quanto definito all'art. 10 comma 4. Con il medesimo contratto vengono regolati, inoltre, i rapporti economici e giuridici fra le parti con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
 - b) il corrispettivo contrattuale e l'indicazione delle modalità di erogazione degli importi pattuiti, ovvero dei corrispettivi agli esecutori in caso di sponsorizzazione tecnica;
 - c) gli obblighi assunti dallo sponsor e dall'Amministrazione Comunale, tra cui l'obbligo dello sponsor di non cedere in nessun caso ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento pubblicitario oggetto del contratto;
 - d) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità, che per i beni culturali devono essere limitati al solo tempo dell'intervento;
 - e) la durata del contratto di sponsorizzazione (se il contratto non riguarda un singolo evento o manifestazione, ma si riferisce ad un'attività del soggetto sponsorizzato continuata nel tempo, il contratto deve essere qualificato "di durata" ed in particolare come contratto ad esecuzione continuata);
 - f) le relative penali in caso di inadempimento;
 - g) la "garanzia definitiva" rilasciata, a scelta dello sponsor sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici e dovrà essere pari al 2% dell'importo contrattuale. Ulteriori aspetti relativi al rilascio della garanzia potranno essere eventualmente normati nel medesimo atto. Nel caso di sponsorizzazioni sotto i € 40.000,00 si può prescindere dalla richiesta di garanzia definitiva;
 - h) nel caso di lavori, le forme e gli importi delle garanzie assicurative;
 - i) la manleva a favore dell'Amministrazione Comunale per danni a cose o persone, nel caso di sponsorizzazioni in cui lo sponsor si impegni a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste dal Comune di San Giovanni Valdarno a sua cura e a sue spese;
 - j) le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali;



k) la risoluzione contrattuale nel caso d'inadempimento per quanto previsto dall'art. 1456 del c.c. e dal Codice dei contratti pubblici in quanto applicabile;

l) le clausole di recesso;

m) il richiamo a clausole vessatorie, se previste;

n) il codice univoco di fatturazione elettronica, le modalità di pagamento e regime I.V.A. applicabile e l'applicazione dello split payment;

o) le modalità con cui l'Amministrazione Comunale esercita i controlli e la vigilanza sullo sponsor, sull'esecutore e sugli altri soggetti coinvolti nel contratto di sponsorizzazione;

p) la decadenza nelle ipotesi in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Il contratto non dovrà prevedere clausole che in alcun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 (Versamento e utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni)

1. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione di mero finanziamento deve essere eseguito presso la Tesoreria Comunale nella misura del 100%, al momento della sottoscrizione del contratto, Nel caso di sponsorizzazioni aventi per oggetto prestazioni pluriennali le modalità di corresponsione del corrispettivo sarà indicata in contratto.

2. Nei casi in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione al soggetto che realizza l'evento, l'iniziativa, il lavoro, il servizio o la fornitura, lo sponsor potrà provvedere a pagare direttamente quest'ultimo, previo atto dell'Area competente con il quale si rilascia apposito nulla osta a seguito di verifica di avvenuta esecuzione delle prestazioni. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il diritto di escussione da parte di Comune di San Giovanni Valdarno delle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.

Art.18 (Controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di sponsorizzazione, è sottoposta al competente Foro di Arezzo

Art. 19 (Trattamento dati personali)

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati è Comune di San Giovanni Valdarno. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del medesimo Regolamento.

Art. 20(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa legislativa vigente.

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio di Comune di San Giovanni Valdarno ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.